



CONVENZIONE PER LA PUBBLICA DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI E VIDEOMUSICALI A BORDO DI NATANTI

tra

SCF S.r.l., con sede in Via Leone XIII, 14, 20145 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925820156, in persona del suo Presidente Dott. Enzo Mazza (nel seguito “**SCF**”);

e

FEDARLINEA Associazione Italiana Armamento di Linea, con sede in P.za Giuseppe Gioacchino Belli, n. 2, 00153, Roma, nella persona del suo Presidente Comandante Raffaele Aiello (nel seguito “**FEDARLINEA**”)

e

infra congiuntamente definite le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

- a) SCF è una società istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi e videomusicali di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come *infra* definiti);
- b) FEDARLINEA è una associazione rappresentativa delle Compagnie di cabotaggio marittimo italiane;
- c) in forza della Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e sue successive modifiche (nel seguito “L.d.A.”) l’esercizio dei diritti di utilizzazione di cui agli artt. 72, 73 e 73 bis L.d.A., è consentito solo previo pagamento ai produttori degli stessi di un compenso, comprensivo della quota prevista a favore degli artisti interpreti esecutori;
- d) le Parti intendono determinare l’ammontare dei compensi dovuti ex artt. 73 e 72 lett. a) L.d.A. per le utilizzazioni dei Fonogrammi del Repertorio da parte dei natanti associati a FEDARLINEA.

Tutto ciò premesso, così da formare parte integrante e dispositiva del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nella presente convenzione (nel seguito la “Convenzione”) le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

“**Esercenti**” – indica i soggetti titolari dei Natanti nei quali viene comunicato al pubblico il Repertorio;

“**Esercenti Associati**” – indica gli Esercenti associati a FEDARLINEA;

“**Fonogramma**” – indica qualunque fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia;

“**Mandanti**” – indica i soggetti titolari in via originaria o derivativa dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi e/o Videomusicali previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito “L.d.A.”),

che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l'esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell'elenco dei mandanti di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: www.scfitalia.it;

"Natante" - indica qualsiasi natante/imbarcazione adibito al trasporto turistico e/o di servizio, combinato e non, di persone, automezzi, mezzi pesanti e merci, con o senza allestimenti di tipo ricreativo, destinate alla navigazione marittima e/o alla navigazione interna di laghi, fiumi, canali, bacini naturali ed artificiali, idrovie ecc. battente bandiera italiana.

"Repertorio" – indica tutti i Fonogrammi e i Videomusicali i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF in virtù del mandato conferitogli;

"Territorio" – indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano;

"Videomusicali" – indica ogni sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in un supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro di durata non superiore a dieci minuti primi, pubblicato dai produttori fonografici e da questi messo in commercio e/o altrimenti a disposizione per la sua diffusione in pubblico, e considerata nella sua specifica individualità.

ART. 2 – OGGETTO CONVENZIONE

2.2 SCF, concede agli Esercenti che sottoscriveranno la *"Licenza per l'utilizzazione di Fonogrammi e Videomusicali a bordo di Natanti"* (All. 1, nel seguito la *"Licenza"*), ed a fronte del pagamento dei compensi ivi previsti, i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

- a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell'art. 73 L.d.A., il Repertorio mediante diffusione all'interno dei Natanti;
- b) il diritto di riprodurre, ai sensi dell'art. 72 lett. a), con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. "diritto di copia") il Repertorio, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.

2.3 Ogni altro diritto di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli qui indicati, è espressamente riservato a SCF ed escluso dalla Convenzione. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli Esercenti non potranno utilizzare il Repertorio per scopi di tipo promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi (c.d. "diritto di sincronizzazione").

ART. 3 – COMPENSO

3.1 Compenso Annuo

3.1.1 A fronte della concessione da parte di SCF del diritto di cui all'art. 2 gli Esercenti verseranno a SCF, per ciascun Natante, il Compenso annuo calcolato, secondo quanto indicato nella Tabella dei Compensi di seguito riportata, in base alla capienza massima di ciascun Natante.

CAPIENZA	COMPENSO
1 - 100	€ 176,37
101 - 200	€ 246,92
201 - 300	€ 410,71
301 - 500	€ 811,66
501 - 1500	€ 1.014,56
1501 - 2500	€ 1.268,21
2501 - 3000	€ 1.521,86

3001 - 3500	€ 1.674,03
OLTRE 3500	€ 1.841,44

3.1.2 Il Compenso di cui al precedente art. 3.1.1 si intende riferito per due terzi al corrispettivo per la concessione del diritto di cui all'art. 2 lett. a) e per un terzo al corrispettivo per la concessione del diritto di cui all'art. 2 lett. b). Con riferimento ai Natanti entrati in funzione in corso d'anno, il Compenso viene calcolato (in dodicesimi) in base ai mesi di effettivo utilizzo.

3.1.3 La Tabella dei Compensi riportata al precedente art. 3.1.1 è comprensiva dell'importo pari a € 1,03 (euro uno/03) a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi sostenuti da SCF per ciascun Natante oggetto di fatturazione.

3.2 Compenso Aggiuntivo

Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente il 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione della Licenza, gli Esercenti corrisponderanno a SCF, per ciascun Natante e per ciascun anno di utilizzo, un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe previste per l'anno di sottoscrizione della Licenza.

3.3 Rivalutazione automatica dei Compensi e Regime IVA

Con decorrenza dal primo gennaio 2018, i Compensi di cui alle Tabelle dei Compensi saranno soggetti a rivalutazione annua, in conformità alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente. I compensi come sopra determinati si intendono IVA esclusa e al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

3.4 Quota AIE

SCF garantisce che il Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta, ai sensi della normativa vigente, dai produttori fonografici agli artisti interpreti ed esecutori (AIE), da versare ad ogni istituto o ente nazionale o internazionale cui compete la gestione dei relativi compensi. SCF manleva gli Esercenti da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo, con riferimento ai diritti oggetto della Convenzione.

3.5 Manleva

A fronte del pagamento del Compenso, ed esclusivamente con riferimento al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa relativa alle utilizzazioni oggetto della Convenzione e si impegna fin d'ora a manlevare gli Esercenti dalle eventuali richieste di compensi avanzate dai Mandanti con riferimento ai diritti oggetto della Convenzione.

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A fronte della sottoscrizione della Licenza, i Compensi di cui all'art. 3 verranno corrisposti dagli Esercenti entro 60 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte di SCF. In caso di ritardo nei pagamenti, il Licenziatario corrisponderà a SCF gli interessi moratori sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02, senza necessità di preventiva messa in mora.

ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONOGRAMMI – GARANZIE

Gli Esercenti che sottoscriveranno la Licenza si impegnano a comunicare a SCF entro il 31 gennaio di ciascun anno di Durata della Licenza, l'elenco dei Natanti al 31 dicembre dell'anno precedente con indicazione della data di inserimento di eventuali nuovi Natanti nella flotta o di eliminazioni di Natanti precedentemente facenti parte della flotta. Eventuali conguagli che si rendessero necessari in conseguenza degli

aggiornamenti di cui sopra, saranno effettuati se possibile, unitamente alla fatturazione relativa all'anno successivo a quello di riferimento e corrisposti dagli Esercenti entro 60 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte di SCF.

Gli Esercenti si impegnano inoltre ad inviare a SCF la rendicontazione prevista all'art. 4 co. 5 del Decreto Ministeriale "Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" del 17 gennaio 2014 utilizzando il modulo disponibile sul sito www.scfitalia.it.

Gli Esercenti si impegnano ad utilizzare il Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico – culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti. Gli Esercenti sollevano SCF ed i Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni diverse da quelle regolate dalla Licenza.

Qualora intendano avvalersi di fornitori di palinsesti musicali personalizzati (c.d. "Music Providers"), gli Esercenti si impegnano ad accertarsi preventivamente che questi ultimi abbiano ottenuto da SCF regolare concessione in licenza del diritto di riprodurre Fonogrammi.

ART. 6 – DURATA

La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza, originaria o prorogata.

ART. 7 – OBBLIGHI DI FEDARLINEA

7.1 Al fine di agevolare l'adesione alla Convenzione da parte degli Esercenti Associati, FEDARLINEA darà ampia informazione a questi ultimi e fornirà ad essi la più completa assistenza al fine di consentire loro un esatto adempimento della Convenzione.

7.2 FEDARLINEA inoltre si impegna ad effettuare, per ogni anno di durata della Convenzione e con le modalità operative che verranno di seguito concordate tra le Parti, attività di promozione del ruolo di SCF, di informazione sui diritti dei produttori fonografici e di divulgazione delle condizioni di licenza riservate alle Esercenti Associati ai sensi della Convenzione, sui seguenti canali:

- a) Sito istituzionale FEDARLINEA;
- b) Siti istituzionali delle articolazioni territoriali di FEDARLINEA
- c) Magazine interni FEDARLINEA.

7.3 Senza che ciò pregiudichi il diritto di SCF a tutelare come più ritiene opportuno i diritti dei Mandanti, FEDARLINEA si impegna, su istanza di SCF, ad inviare una comunicazione scritta, nonché ad esperire ogni tentativo utile al fine di favorire la sottoscrizione della Licenza e/o il pagamento dei Compensi, nei confronti degli Esercenti Associati ai quali SCF, avendo evidenza della diffusione di Fonogrammi del Repertorio, abbia sollecitato senza esito positivo la regolarizzazione degli utilizzi dei Fonogrammi. Nell'eventualità in cui un Esercente Associato che abbia sottoscritto la Licenza si rendesse inadempiente agli obblighi derivanti dalla Licenza, SCF avrà facoltà di informare preventivamente FEDARLINEA, la quale ha obbligo di attivarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di SCF, al fine di dirimere la controversia e favorire il regolare adempimento da parte dell'Esercente Associato.

7.4 FEDARLINEA, alla sottoscrizione del presente documento e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno di durata della Convenzione, provvederà a trasmettere a SCF l'elenco aggiornato degli Esercenti Associati per l'anno in corso, indicando altresì la data di associazione ovvero di cessata associazione; sulla base dell'elencazione ricevuta SCF provvederà ad applicare lo sconto associativo di cui al successivo art. 8.

7.5 FEDARLINEA concede a SCF la facoltà di utilizzare il marchio istituzionale nell'apposita sezione del sito www.scfitalia.it, al fine di divulgare la sottoscrizione della Convenzione.

ART. 8 – RIDUZIONI

8.1 In ragione della collaborazione prestata da FEDARLINEA per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto della rappresentatività della categoria garantita dall'Ente, gli Esercenti Associati beneficeranno di una riduzione del 15 % (quindici per cento) sui compensi di cui alla Tabella dei Compensi.

8.2 La riduzione di cui al precedente art. 8.1 sarà riconosciuta esclusivamente agli Esercenti Associati che, contestualmente alla sottoscrizione della Licenza, forniranno adeguata documentazione attestante l'associazione a FEDARLINEA. A partire dal secondo anno di durata della licenza la riduzione verrà applicata, per tutta la durata della stessa, a condizione che gli Esercenti Associati inviino a SCF, entro il 28 febbraio di ciascun anno di durata, adeguata documentazione attestante l'appartenenza a FEDARLINEA. In difetto dell'invio della documentazione di cui sopra, lo sconto associativo non verrà applicato.

8.3 In ragione della collaborazione prestata da FEDARLINEA per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita da FEDARLINEA, gli Esercenti Associati che sottoscriveranno la Licenza entro e non oltre il 31 Luglio 2017 potranno, in deroga a quanto previsto al precedente art. 3.2, regolarizzare tutti gli utilizzi del Repertorio effettuati antecedentemente il 1° gennaio 2017 con il pagamento di una sola annualità aggiuntiva, calcolata in base alle tariffe indicate nella Tabella dei Compensi.

Con il pagamento del Compenso Aggiuntivo con le modalità di cui al precedente capoverso, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa inerente le utilizzazioni del Repertorio effettuate anche antecedentemente il 1° gennaio 2017.

8.4 Le riduzioni di cui al presente art. 8 sono alternative e non sono cumulabili con altre riduzioni eventualmente spettanti agli Esercenti Associati in ragione dello status di associato anche ad altra associazione di categoria che abbia sottoscritto una convenzione con SCF.

ART. 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Convenzione è soggetta alla legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione ad essa, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FEDARLINEA dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A alla Convenzione), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy. SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali di FEDARLINEA e degli Esercenti Associati in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.



ART. 11 – CONFORMITÀ ALL’ETICA DEGLI AFFARI

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, FEDARLINEA si obbliga ad aderire per sé e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori ai principi etico–comportamentali enunciati da SCF nell’Allegato B alla presente Convenzione “Conformità all’etica degli affari”.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono stati oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Milano, lì 20/06/2017

FEDARLINEA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA (FEDARLINEA)
Il Presidente
(Com.te Raffaele Aiello)



SCF S.r.l.
Il Presidente





Allegato A

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all'indirizzo www.scfitalia.it.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (*Codice Privacy*, di seguito, **CP**), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.

Titolare del Trattamento è SCF s.r.l (di seguito, **SCF**), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 *bis* della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscono tale facoltà di accesso; - alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; *link* al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni – salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito www.scfitalia.it. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l'accesso, l'aggiornamento e l'integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; - in ogni caso, nell'ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF S.r.l., Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a info@scfitalia.it (all'attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).

Allegato B

Conformità all'etica degli affari

1. Con il presente articolo FEDARLINEA (di seguito, per brevità, indicato come **"Controparte"**) si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il **"Decreto"**). La Controparte dichiara di aver preso visione del Codice Etico di S.C.F. S.r.l. (di seguito, per brevità, il **"SCF"**) e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SCF ai sensi del Decreto (il **"Modello"**) e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.
2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
3. La Controparte garantisce a SCF che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all'esecuzione del presente Contratto. La Controparte dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell'ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potrà conseguirne la risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ.. Pertanto, SCF avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare a SCF.